




IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI E DIRETTORI SGA**

FIRENZE, 6 GIUGNO 2016

Strumenti e Obiettivi

- Il nuovo quadro normativo
- D.Lgs 50/2016 vs regolamento di contabilità DI 44/2001
- Le Linee guida dell'AdG sui PON 2014/2020



- Potere regolamentare e deliberativo degli Organi Collegiali
- Prerogative del Dirigente Scolastico in materia negoziale e attività discrezionale e attività istruttoria del DSGA
- Scelta delle procedure di gara o di selezione
- Trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa
- Prevenzione del contenzioso

Le Competenze degli Organi Scolastici nell'attività contrattuale - Premessa

- E' opportuno ricordare che l'art. 4 del D.L.vo n°165/2 001 prevede la separazione tra le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo - che sono affidate agli organi di governo - e le funzioni di gestione, che sono attribuite alla Dirigenza (Dirigente Scolastico).
- Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi e verificano la rispondenza dei risultati della gestione rispetto agli indirizzi impartiti.
- Al Dirigente competono i compiti di gestione.

Le Competenze degli Organi Scolastici nell'attività contrattuale - Premessa

- Nella scuola, tuttavia, a causa della mancata riforma degli Organi Collegiali, l'organo di governo – ovvero il Consiglio di Istituto – continua a cumulare competenze di indirizzo e talune competenze di gestione.
- Ne consegue che le attribuzioni del Consiglio, come risultanti dall'art. 5 del T.U. 297/94, sono in contrasto con i principi dell'autonomia amministrativa introdotti dal D.P.R. n. 275/1999 e con la qualifica dirigenziale assegnata ai Capi d'Istituto per effetto dell'art. 25 del D.L.vo n°165/2001.

Le Competenze degli Organi Scolastici nell'attività contrattuale - Premessa

- Su tale contrasto si è pronunciato il Consiglio di Stato che ha ritenuto prevalente il citato art. 25, in base al principio della successione della legge nel tempo (*ius supervenies* - abrogazione implicita per incompatibilità della legge precedente rispetto alla nuova legge - [Adunanza della sezione seconda 27 ottobre 1999 - N°sezione 1603/99](#)).
- Pertanto, al Dirigente Scolastico sono riconosciute le funzioni di gestione in precedenza esercitate dal Consiglio d'Istituto.

D.Lgs 50/2016 – Entrata in vigore e regime transitorio

- Entrato in vigore dal 20 aprile 2016
- Si applica pertanto alle gare bandite/pubblicate successivamente alla data del 20 aprile (cfr. Comunicato del presidente ANAC 11 maggio 2016)
- Nuovo assetto normativo semplificato, ma comunque complesso
- Viene abrogato il D.Lgs 163/2006 ma non il regolamento di attuazione (DPR 207/2010) che sarà abrogato in più fasi a seguito dell'entrata in vigore degli atti attuativi del nuovo codice, proposti da ANAC ed adottati con decreti ministeriali (alcuni già sottoposti a consultazione)
- Rafforzato il ruolo di ANAC

Definizioni e distinzioni

- **Appalto**

Art. 1655 c.c. - L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

Art. 3, c. 1, lett. ii) Dlgs 50/16 – Contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi

- Esempi
- fornitura di beni
- prestazione di servizi (assicurazioni, noleggi attrezzature, viaggi istruzione, ecc)
- esecuzione di lavori (residuale)

Definizioni e distinzioni

• **Concessione di servizio**

- contratto tramite il quale la PA “**concedente**” accorda a un privato “**concessionario**” la gestione di un’attività economica redditizia, assumendone il relativo rischio, nei confronti di soggetti terzi destinatari del servizio
- Può prevedere il pagamento di un canone in favore del concedente
- La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio
- Esempi:
 - Bar interno
 - Distributori di snack, bevande, frutta

PRECISAZIONI – Contratti di lavoro autonomo (1)

- Il codice dei contratti non si applica ai Contratti di lavoro autonomo che trovano ragione nell'art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001 (vedi Circolare DFP 2/2008 interpretativa della legge 244/2007)
- Contratti d'opera con “esperti esterni” – lavoro autonomo
 - “Contratto d'opera” (art. 2222 c.c.)
 - “Contratto d'opera intellettuale” (art. 2229 c.c.)
- Per «prestazione d'opera» si intende lo svolgimento di attività proprie della PA ricorrendo ad esperti esterni in quanto priva di adeguate competenze (RSPP, psicologo, ecc.)
- Non è prevista l'acquisizione di CIG (*non sono contratti di appalto*)

PRECISAZIONI – Contratti di lavoro (2)

- Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere al lavoro autonomo nei casi previsti dall' art. 7, c. 6 del D.lgs. 165/2001
- Il reperimento degli esperti deve avvenire tramite **avviso pubblico** sul sito internet (il limite dei 2.000 € o altra soglia non opera in relazione alla scelta di esperti esterni)
- Il DI 44/2001 , art. 33, c. 2, e art, 40, prevede l'adozione di apposito regolamento del Cdl
- La Circolare DFP 2/2008 riporta in allegato lo «Schema di regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
- E' fatto obbligo di pubblicare sul sito apposito schema contenente l'oggetto, il compenso ed i nominativi degli esperti (D.lgs. 33/2013 e legge 244/2007)

D.Lgs 50/2016- Principi

- ❖ Le novità più rilevanti si registrano non solo in relazione ai contratti di appalto di valore superiore alla soglia comunitaria ma anche in relazione ai contratti di valore inferiore alla soglia
- ❖ In relazione a tali contratti, in adesione all'obbligo imposto dalle ultime direttive comunitarie, la norma impone l'applicazione delle disposizioni dei Trattati CE in tema di concorrenza, trasparenza e libertà di circolazione

D.Lgs 50/2016- Principi di aggiudicazione ed esecuzione - art. 31

- ❖ L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici deve rispettare i principi di economicità (subordinabile alle esigenze sociali, alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico), efficacia, tempestività e correttezza
- ❖ L'affidamento deve tenere conto anche dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità secondo le regole del codice

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 – Regolamenti

- Nel nuovo d.lgs. n. 50/2016 **non è previsto un Regolamento attuativo** che verrà sostituito da una molteplicità di atti (circa 50) costituiti da linee-guida di carattere generale che potranno essere facilmente aggiornate, proposte da ANAC ed adottate con decreti ministeriali (di solito del Ministero delle Infrastrutture) o del Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
- Per evitare vuoti normativi è stata prevista una **fase transitoria** in cui il vecchio Regolamento attuativo (DPR 207/2010) resterà in vigore e verrà abrogato man mano che tutte le nuove norme diventeranno operative.
- La **Cabina di regia**, indicata all'articolo 212, deve essere attivata nei tre mesi successivi all'emanazione e curerà la fase di attuazione del nuovo Codice Appalti, coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di norme e linee guida, nonché della loro omogeneità e correttezza giuridica, al fine di verificarne preventivamente l'impatto sulla legislazione vigente, assicurarne la tempestiva adozione e la coerenza reciproca.

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI –

D.Lgs 50/2016 – Programma delle acquisizioni - art. 21

- Le PA adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (e il programma triennale dei lavori pubblici), nonché i relativi aggiornamenti annuali e sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio.
- Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro
- Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro
- I programmi sono pubblicati sul sito internet della PA


NUOVO CODICE DEI CONTRATTI –

D.Lgs 50/2016 – Programma delle acquisizioni - art. 21

- La previsione normativa trova coerenza anche con quanto previsto per le II. SS. in relazione alle esigenze didattiche indicate nel POF/PTOF
- Infatti:
 - Il comma 14 dell'art. 1 della legge 107/2015, modificando l'art. 3 del D.P.R. 275/1999, dispone che “il piano indica altresì... il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali...”
 - Il fabbisogno di acquisizione di beni e servizi deve essere obbligatoriamente previsto anche nelle schede finanziarie di cui si compone il Programma Annuale (D.I. 44/2001, art. 2, c. 6)


Già il D.Lgs n. 163/2006 aveva regolato in modo sistemico le procedure contrattuali relative ai lavori e alla fornitura di beni e servizi in ambito pubblico, rinominando e ridefinendo parzialmente le procedure di gara

Asta Pubblica



Procedura Aperta


Licitazione Privata



Procedura Ristretta

Appalto concorso

Trattativa Privata



Procedura Negoziata

Codice dei Contratti: metodi di scelta del contraente

- ❖ **La procedura aperta**, come dice il nome, è una procedura aperta a qualunque concorrente
- ❖ **La procedura ristretta** è una procedura alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati (scelti attraverso una fase di preselezione)
- ❖ **La procedura negoziata** è una procedura in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

Procedimento di evidenza pubblica

1. **FASE DELIBERATIVA** (il soggetto pubblico accerta la necessità di una determinata operazione determina il contenuto di tale contratto ed autorizza un organo a svolgere l'attività necessaria alla conclusione dello stesso)
2. **SCelta DEL CONTRAENTE** (da svolgersi secondo le norme di contabilità nazionale)
3. **AGGIUDICAZIONE** (atto con il quale viene formalmente individuato il contraente e si conclude il contratto)
4. **STIPULAZIONE** (ha spesso una funzione solo formale poiché la conclusione del contratto si ha già con l'aggiudicazione; ciò non avviene in caso di trattativa privata, dove la stipulazione è necessaria anche a fini sostanziali)
5. **APPROVAZIONE** (secondo l'ordinamento della stazione appaltante, condiziona la produzione degli effetti del contratto già concluso –non è prevista dalle norme contabili della scuola)

Sintesi delle fasi della procedura d'affidamento

- **Determina dirigenziale di avvio**

- In base alle delibere del CdI e a quanto previsto nel Programma Annuale, individua gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e i criteri di selezione delle offerte
- Approva alcuni atti di gara (inviti, capitolato, disciplinare)

- **Istruttoria curata dal RUP**

- Comprende la richiesta di CIG, l'invio delle lettere d'invito, la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria e la relativa conferma

- **Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva**

- Obbligo di motivazione delle scelte
- Efficace solo dopo verifica del possesso da parte dell'OE aggiudicatario dei requisiti prescritti

- **Stipula del contratto**

La procedura negoziata Art. 63 Dlgs 50/16

- **Per appalti sopra soglia**, è possibile fare ricorso a questa procedura solo nei seguenti casi:
 - ❖ Irregolarità o inammissibilità delle offerte presentate in una procedura aperta o ristretta;
 - ❖ Assenza di offerte o non appropriatezza delle stesse in una procedura aperta o ristretta;
 - ❖ qualora, per ragioni di natura tecnica , il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato
 - ❖ nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.
 - ❖ In ogni caso la p.a. deve adeguatamente motivare il ricorso alla procedura negoziata

La procedura negoziata Art. 63 Dlgs 50/16

- Sono considerate **irregolari** le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.
- Sono considerate **inammissibili** le offerte:
 - a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
 - b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
 - d) che non hanno la qualificazione necessaria;
 - e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

La procedura negoziata Art. 63 Dlgs 50/16

- Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti :
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

Calcolo del valore dell'appalto - Art. 35 Dlgs 50/16

- Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Criteri di aggiudicazione del contratto

- ❖ prezzo più basso
- ❖ offerta economicamente più vantaggiosa (risultante da un mix di prezzo ed elementi di qualità del servizio o del prodotto previamente individuati dall'amministrazione)

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI –

D.Lgs 50/2016 – Criteri aggiudicazione – Art. 95

- Subito operativo il criterio prioritario di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento
- Il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** diventa quello preferenziale nella scelta del contraente ed è stato reso obbligatorio in alcuni campi in cui è fondamentale l'utilizzo di manodopera (es. servizi di pulizia, servizi sociali ed assistenziali, ristorazione ospedaliera e per i servizi scolastici).
- L'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà essere utilizzata obbligatoriamente nell'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura** e di altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo **superiore a 40 mila euro**.

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 – Criteri aggiudicazione – Art. 95

- Il massimo ribasso si potrà usare:
 - **per le gare di lavori di importo fino a un milione di euro.** Sopra questa cifra si dovrà utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 - **per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate**
 - **per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.**

Bozza Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa (documento ANAC sottoposto a consultazione)

- Viene ricordato, elencandone i casi, che il comma 4, dell'art. 95, stabilisce che può - e non deve - «essere utilizzato il criterio del minor prezzo»
- Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato.
- Fondamentale pertanto la chiarezza ed esaustività della determina a contrarre

Bozza Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa (documento ANAC sottoposto a consultazione)

- criteri di valutazione dell'OEPV devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto.
- La somma dei pesi deve essere pari a 100 da ripartire tra il punteggio assegnato alla componente prezzo, il punteggio assegnato alla componente qualitativa dell'offerta e il punteggio per i criteri premiali (che devono rappresentare una componente limitata del punteggio complessivo, in modo da non modificare l'oggetto dell'affidamento).
- C'è quindi la possibilità di inserire tra i criteri di aggiudicazione anche elementi soggettivi premiali (possesso di certificazioni di qualità, rating di legalità, posseduti dall'impresa).

Bozza Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa (documento ANAC sottoposto a consultazione)

- **Criteria di valutazione suggeriti**

- **qualità** (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);
- **possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)**
- **costo di utilizzazione e manutenzione**, («avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»);
- **compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione UE;**
- **organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale utilizzato nell'appalto, se significativo sul livello dell'esecuzione dell'appalto;**
- **servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica**
- **condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.**

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 – **Art. 36 (contratti sotto soglia) riscrive l'art. 125 del D.Lgs 163/2006**

- Sotto i 40 mila euro è possibile l'affidamento diretto.
- Nelle gare per l'affidamento di lavori di importo compreso **tra 40 mila e 150 mila euro o alle soglie comunitarie per forniture e servizi (€ 135.000)** dovranno essere consultati almeno cinque operatori.
- Tra i **150 mila euro e un milione di euro** si userà la procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori.
- Sopra il milione di euro si utilizzeranno le procedure ordinarie.
- Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (CONSIP).

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 – Art. 36 (contratti sotto soglia) riscrive l'art. 125 del D.Lgs 163/2006

- Sostituisce il vecchio “cottimo fiduciario”
- La norma non prevede più l'obbligo di adozione di un regolamento per predeterminare i casi e le voci di spesa ammesse (*se ne consiglia comunque l'adozione ex DI 44/2001*)
- E' più semplice delle procedure ordinarie (sempre esperibili)
- Non vengono emanati bandi ma inviti
- Verifica dei requisiti necessaria per il solo aggiudicatario
- Permangono le questioni della difficoltà di individuazione dei cinque (o più) operatori economici da invitare

La soglia comunitaria

- E' rideterminata con Regolamento comunitario ogni due anni
- L'elemento decisivo per stabilire quando è necessario applicare la normativa comunitaria è quello della individuazione del **valore economico o prezzo del contratto**
- gli importi dei contratti, ai fini della individuazione del superamento o meno della soglia, vanno calcolati **esclusa IVA.**

La soglia comunitaria

- ❖ Per i settori ordinari*, dal 1/1/2016 i nuovi importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria sono i seguenti:
 - **135.000 euro** per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali (ministeri, enti pubblici nazionali);
 - **209.000 euro** per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali

* I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica

La soglia comunitaria

- In proposito, si sottolinea che, allo stato – attese le incertezze in merito alla qualificabilità delle Istituzioni Scolastiche come amministrazioni autonome e non come strutture periferiche del MIUR, ritiene opportuno individuare, in via prudenziale, quale soglia comunitaria rilevante per le spese in economia delle Istituzioni Scolastiche, la soglia di minore entità,, , individuata dalla normativa con riferimento alle autorità governative centrali, in luogo della soglia di maggiore importo, prevista per le amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali. ([MIUR Prot./AOODGAI/10565 del 4 luglio 2012](#))

Bozza Linee guida Appalti sotto soglia europea

(documento ANAC sottoposto a consultazione)

- Le procedure per i contratti sotto soglia sono «procedure semplificate», in deroga alle procedure ordinarie, correlate a determinati importi.
- Le stazioni appaltanti, **nella determina a contrarre**, non devono limitarsi ad individuare la procedura applicabile con riferimento agli importi di cui all'articolo 36, **ma devono anche dare conto delle ragioni che le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto.**
- Le linee guida chiedono di passare all'esame due preventivi e di dare motivazione pubblica della scelta del contraente.
- Per gli appalti oltre i 40mila e fino a un milione vengono posti vincoli su:
 - svolgimento delle indagini di mercato,
 - contenuto degli avvisi da pubblicare per almeno 15 giorni sul sito dell'amministrazione.

Bozza Linee guida Appalti sotto soglia europea (1)

(documento ANAC sottoposto a consultazione) affidamenti < 40000 euro

Indicazioni operative sul procedimento di scelta del contraente e sulle modalità di stipulazione del contratto per affidamento diretto sotto € 40000:

1. **La procedura prende l'avvio con la delibera a contrarre (da pubblicare sul sito)** contenete indicazioni in merito all'esigenza da soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi da conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte. È altresì opportuno nella delibera a contrarre far riferimento all'importo massimo stimato dell'affidamento e alla relativa copertura, nonché alle principali condizioni contrattuali (in quanto non è previsto invito formale)
2. È preferibile, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, svolgere una preliminare **indagine, semplicemente esplorativa del mercato**, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari.
 - Criteri di selezione dei fornitori connessi al possesso di requisiti minimi quali l'idoneità professionale (es. iscrizione al Registro C. C.I. A. o ad altro Albo capace di attestare lo svolgimento delle attività specifiche oggetto del contratto), capacità economica e finanziaria (es. livelli minimi di fatturato globale), capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto (es. esperienze maturate nello specifico settore nell'anno precedente o in altro intervallo temporale, possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico)
 - In ogni caso, i requisiti minimi devono essere proporzionati all'oggetto del contratto tali da non compromettere la partecipazione delle piccole e medie imprese

Bozza Linee guida Appalti sotto soglia europea (2)

(documento ANAC sottoposto a consultazione) affidamenti < 40000 euro

3. Scelta del contraente e obbligo di motivazione

- La scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente e dettagliatamente motivata in relazione al possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.
- Le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, procedono alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici

4. Stipula contratto e pubblicazione

- Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio anche mediante posta elettronica certificata.
- Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
- L'art. 29 del Codice impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, delle motivazioni che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto.

Bozza Linee guida Appalti sotto soglia europea (1)

(documento ANAC sottoposto a consultazione) affidamenti > 40000 euro

1. **La procedura prende avvio con la determina a contrarre**, nella quale sono definite, oltre all'esigenza da soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che si intende acquisire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta
2. **Svolgimento di indagini di mercato o la costituzione di elenchi** per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo
 - *deve essere comunque assicurata adeguata pubblicità all'attività di esplorazione del mercato*
 - *La fase dell'indagine di mercato, promossa dal RUP, avviene secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi e del mercato elettronico, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre*

Bozza Linee guida Appalti sotto soglia europea (1 bis)

(documento ANAC sottoposto a consultazione) affidamenti > 40000 euro

- **Sono contemplate due possibilità:**

- a) **Indagine di mercato «ad hoc» previo avviso pubblico per la manifestazione di interesse e che specifichi i requisiti economico-professionali e tecnico-finanziari richiesti.**

- La durata della pubblicazione dovrà prevedere un periodo di quindici giorni, salva riduzione per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- Nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione mediante sorteggio.

- b) **Costituzione di elenco permanente di OE, previo avviso pubblico per la manifestazione di interesse e che specifica i requisiti richiesti**

- L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'amministrazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. La PA procede poi alla verifica del possesso dei requisiti
- Una volta costituito l'elenco, l'amministrazione prevede le modalità di revisione dello stesso, con cadenza almeno annuale

Dagli elenchi così formati si selezionano – secondo criteri prestabiliti , resi pubblici e nel rispetto del principio di rotazione – almeno cinque OE da invitare. Per un lasso di tempo predeterminato e reso pubblico, l'aggiudicatario non sarà più preso in considerazione

Gli elenchi comunque formati sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante .

Bozza Linee guida Appalti sotto soglia europea (2)

(documento ANAC sottoposto a consultazione) affidamenti > 40000 euro

3. Selezione degli operatori economici - Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque (10 operatori per valori > € 150.000), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre **(da pubblicare sul sito)** .

- Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio (se indicato nell'avviso di indagine o costituzione elenchi)
- In ragione dell'espressa previsione dell'art. 36, comma 2, lett. b), la stazione appaltante è comunque tenuta al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti per evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici
- Il numero minimo di cinque operatori da invitare, ove esistenti, non esclude che la stazione appaltante definisca discrezionalmente il numero di imprese da invitare anche in numero superiore a cinque al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale

Bozza Linee guida Appalti sotto soglia europea (3)

(documento ANAC sottoposto a consultazione) affidamenti > 40000 euro

4. Modalità di partecipazione - Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono contemporaneamente invitati a presentare offerta a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera (art. 75, comma 3).

- L'invito deve almeno contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche/prestazionali l'importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/ tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP.
- All'invito dovrebbero essere allegati lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti

Bozza Linee guida Appalti sotto soglia europea (4)

(documento ANAC sottoposto a consultazione) affidamenti > 40000 euro

5. Le sedute di gara, svolte dal responsabile unico del procedimento o dalla commissione giudicatrice, devono essere svolte in forma pubblica e le relative attività devono essere verbalizzate.

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 (Banca dati nazionale degli operatori economici che sostituirà l'AVCPass). La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario.

6. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità

- con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,
- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
- mediante scrittura privata

7. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto (si applica invece per contratti > 150000).

8. E obbligatoria la pubblicazione dell'elenco dei soggetti invitati (c. 2, lett. b) art. 36) unitamente alla pubblicazione dell'esito della procedura negoziata

Termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte (Artt. da 60 a 63 - 79)

1. Procedura aperta

- **termine minimo per la ricezione delle offerte di trentacinque giorni** dalla data del bando di gara (ridotto a 15 giorni nel caso sia stato pubblicato un avviso di preinformazione)

2. Procedura ristretta, Procedura competitiva con negoziazione

- **termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara + **termine minimo per la ricezione delle offerte di trenta giorni** dalla data di trasmissione dell'invito (ridotto a 10 giorni nel caso sia stato pubblicato un avviso di preinformazione)
- **per motivi di urgenza debitamente motivati**
 - un termine per la **ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni** dalla data di trasmissione del bando,;
 - un termine **di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni** a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

3. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

- sono applicabili i termini sub 2. riferiti alla ricezione delle offerte

4. Contratti sotto soglia (art. 32, c. 9) In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla metà.

Fasi delle procedure di affidamento– Tempistica – art. 32

1. Le offerte sono vincolanti per 180 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, salvo diversa indicazione nel bando o invito
2. L'aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale e necessita di approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante (attualmente non prevista per la Scuola). Decorso il termine previsto – pari a 30 giorni– la proposta si intende approvata (art. 33, comma1)
3. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti
4. Possibile l'annullamento in autotutela (art. 21- nonies legge 241/1990) prima della stipulazione
5. Sottoscrizione contratto entro 60 giorni (o diverso termine fissato nel bando/invito)
6. Sussistenza della clausola “stand still” – Il contratto non può essere sottoscritto prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva e non si applica ai sistemi dinamici, al mercato elettronico e agli affidamenti sotto soglia con procedure negoziate

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione – Art. 40 e art. 44

- A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure disciplinate dal codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici *(già obbligatorio per le centrali di committenza)*.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, saranno definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici.

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016

- Stipula del contratto – Art. 32 c. 14

- Il contratto è stipulato, a pena di nullità
 - *con atto pubblico notarile informatico, ovvero,*
 - *in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero*
 - per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi

Accesso agli atti (art. 53)

- La disciplina è quella di cui agli artt. 22 segg. della legge 241/1990 nonché degli artt. 53 e 76 del codice
- Nelle procedure negoziate, l'elenco dei soggetti invitati e di quelli che hanno presentato offerte è accessibile solo dopo la scadenza del termine per la loro presentazione
- Le offerte presentate e gli atti di verifica delle anomalie sono accessibili dopo l'aggiudicazione
- Rilevanza penale della violazione di tali termini (art. 326 cp)

Responsabile unico del procedimento –Art. 31

- Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento (decreto di avvio), un responsabile unico del procedimento (RUP)
- **il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa**
- Il RUP presiede alle fasi di:
 - – Programmazione
 - – Progettazione
 - – Affidamento
 - – Esecuzione
- La norma, prevede che il RUP sia nominato tra dipendenti di ruolo addetti alla stessa UO cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato (in caso di carenze organiche, anche non di ruolo)
- Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico

Responsabile unico del procedimento – Art. 31

- **La nomina a RUP non può essere rifiutata** (Art. 31, c. 1, ultimo periodo)
- Il nominativo del RUP va indicato nel bando o nell'invito
- Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. (commi 3 e 4 dell'art. 31)

- Nelle scuole, la figura professionale più idonea a svolgere la funzione di RUP è
- Quella figura il cui profilo contrattuale è coerente con tale attività (istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili)
- Quella figura per cui D.I. 44/2001, art. 32, c. 3 prevede che svolga la funzione istruttoria relativa all'attività negoziale
- Quella figura per cui l'art. 32, c. 2, del DI 44/01 prevede addirittura che possa essere delegato dal dirigente a svolgere un'intera attività negoziale (dall'avvio all'aggiudicazione).....

Bozza linee guida ANAC su RUP (sottoposta a consultazione)

- L'ANAC prevede l'individuazione di ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto previsto dal Codice
- Fissa i requisiti di professionalità dei Rup collegandoli alla complessità dei diversi appalti.
- Enuncia un lungo elenco di compiti.
- Si ricorda che il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione
- Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, la PA può istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e conferire, su proposta di questi, incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 -

Stazioni Appaltanti

- L'operatività delle Stazioni Appaltanti sarà proporzionale alla loro qualificazione.
- L'ANAC valuterà la struttura organizzativa della Stazione Appaltante, la presenza di dipendenti con particolari qualifiche, i sistemi di formazione e aggiornamento del personale, il numero di gare bandite ogni triennio, l'adozione di misure per la prevenzione della corruzione, l'adozione di tecnologie telematiche e di sistemi per la sostenibilità ambientale, il numero di contenziosi in atto.
- Al di sotto dei **40 mila euro** per i servizi e le forniture e dei **150 mila euro** per i lavori, le amministrazioni saranno libere.
- Sopra questi importi, per operare in autonomia le Stazioni Appaltanti dovranno avere una certificazione dell'ANAC.
- Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

Le centrali di committenza

- Amministrazione aggiudicatrice (amm.ne Stato; enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi comunque denominati costituiti da detti soggetti) che:
 - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
 - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori

Le centrali di committenza

- Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi
- Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del Codice degli Appalti

La **CONSIP**

e gli strumenti di e-Procurement

- Consip è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è l'azionista unico, ed opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio esclusivo delle pubbliche amministrazioni.
- E' una **CENTRALE DI COMMITTENZA**.
- **1) Sistema dinamico di acquisizione,**
- **2) Accordi quadro,**
- **3) Convenzioni**
- **4) Mercato Elettronico**

Consultazioni preliminari di mercato – art. 66

- Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
- La documentazione acquisita in questa fase può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza

Informazione dei candidati e degli offerenti – art. 76

- Le stazioni appaltanti comunicano *motu proprio* entro cinque giorni:
 - L'aggiudicazione e la relativa data di scadenza dello “stand still”
 - Esclusione i soli esclusi e la relativa data di scadenza dello “stand still”
 - La decisione di non aggiudicare l'appalto
 - La data di avvenuta stipulazione del contratto
- Le stazioni appaltanti comunicano su richiesta entro 15 giorni:
 - ad ogni offerente esclusi i motivi dell'esclusione
 - agli offerenti ammessi in gara, ma non risultati aggiudicatari, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'aggiudicatario

Commissione di aggiudicazione - art. 77

- Necessaria solo se adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)
- Numero dispari di componenti , non oltre 5
- Per ora, la commissione continua ad essere nominata dal Dirigente, tassativamente dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte (*Errato far svolgere tale funzione alla Giunta Esecutiva*)
- Onde eliminare conflitti di interesse si deve evitare l'intervento in una procedura di persone che hanno verso di essa interesse finanziario, economico o altro
- Costituiscono situazione di conflitto di interesse le cause di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Obbligo di astensione), la mancata astensione costituisce illecito disciplinare
- Recentemente è sottoposta a consultazione la bozza di linee guida di ANAC dei [«Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»](#)

Cause di esclusione – Art. 80

- Vengono riproposte le previsioni dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006
- Contiene una dettagliata elencazione dei numerosi motivi di esclusione (condotte penalmente rilevanti dei responsabili dell'OE, violazioni di natura tributaria e contributiva, in materia di sicurezza, stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ecc)

Criteria di selezione e soccorso istruttorio – art. 83

- Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio
- Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- Recepita la disciplina ex art. 46 Dlgs 163/06, con attenuazione del potere sanzionatorio
 - Da un minimo pari all'uno per mille del valore della gara fino ad un massimo dell'1% del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro
- La sanzione deve essere prevista nel bando/invito e dovuta solo in caso di regolarizzazione
- Il termine per la regolarizzazione non superiore a 10 giorni
- Possibile richiedere, motivando, la presenza di un fatturato annuo minimo in misura non superiore al doppio del valore della gara

Garanzie – art. 93 e art. 103

- Per appalti di una certa rilevanza occorre che:
 - L'offerta sia corredata da una “garanzia provvisoria” (cauzione o fideiussione a scelta dell'OE) per essere ammessa alla procedura, in misura pari al 2% della base d'asta
 - Importo riducibile (15%-20%- 30%- 50%) se l'OE possiede certificazioni di qualità conformi alle norme europee
 - Necessario anche l'impegno scritto di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva
 - Per la sottoscrizione del contratto è necessaria la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (non necessariamente uguale all'importo di gara)
 - Cessa di avere effetto dalla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione

Offerte anormalmente basse – art. 97

- Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta
- Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata
- Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara

Collaudo – art. 102

- per appalti di lavori è previsto il collaudo
- per beni e servizi è prevista la verifica di conformità
- Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori
- Per appalti sotto soglia è sufficiente un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP
- In caso di esito positivo, il RUP rilascia entro 90 giorni il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione

Incentivi - art. 113

- La norma prevede incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici riguardanti la progettazione, la programmazione economica, la direzione dei lavori, il collaudo, la verifica di conformità, la funzione di RUP
- Gravano sullo stanziamento previsto per l'appalto in misura non superiore al 2%
- L'incentivo è ripartito:
- All'80% tra il RUP e le altre figure di collaborazione, sulla base della contrattazione integrativa (*No dirigenti*)
- Al 20% (*NON per i fondi europei o con vincolo di destinazione*) per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie nonché per attivare tirocini formativi e di orientamento ex art. 18 Legge 196/1997

Concessione di servizi – Artt. 164 - 178

- Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte I e alla Parte II del codice
- E' obbligatorio di stimare il valore di una concessione in base al fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto (senza IVA), ai fini dell'applicazione delle soglie ex art. 35
- La durata delle concessioni è determinata negli atti di gara e non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti
- In deroga all'articolo 95, la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 - **Subappalto**

- Il subappalto non potrà superare la quota del **30%** dell'importo complessivo del contratto di lavori.
- Il vincitore di una gara potrà ricorrere al subappalto solo se la Stazione Appaltante avrà previsto questa possibilità a monte, cioè nel bando.

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016

- Risorse
- http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=3e66faf90a7780425e682ef8b5def1fe
- http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
- http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
- <http://www.forumpa.it/riforma-pa/ecco-le-principali-novita-del-nuovo-codice-appalti>

Consip e MEPA

Innanzitutto occorre fare una distinzione tra convenzioni quadro (Consip) e Mercato Elettronico della PA., come scaturenti dal combinato disposto dei commi 149, 150, 154 e 158 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([Legge di Stabilità 2013](#))

Convenzioni Consip

- Le **Convenzioni** sono contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 26 Legge 488/99) nell'ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di **gare** - esperite in modalità **tradizionale** o **smaterializzata** a seguito della pubblicazione di **bandi** - si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni che hanno effettuato l'**abilitazione** al sistema Acquisti in Rete.
- Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard, grazie all'aggregazione della domanda, permette di ottenere rilevanti economie di scala sia in termini di processo sia di risparmi sugli acquisti.

Acquisti tramite CONSIP

- L'art. 1, comma 1 della DL 95/2012 stabilisce: *“I contratti stipulati ... in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”*.
- Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e quello indicato nel contratto.

Acquisti tramite CONSIP

La disciplina introdotta dalla L. 288/2012 (art. 1, comma 149, Legge stabilità) ha esteso l'obbligatorietà del ricorso alle convenzioni quadro a decorrere dal 1/1/2013 annoverando le Istituzioni Scolastiche tra i soggetti tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro della CONSIP

Acquisti tramite CONSIP – Novità 2016

- Articolo 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016:
 - vengono modificati l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012.
 - L'obbligo per le amministrazione di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria.
 - Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012.

Acquisti tramite CONSIP

- Sul portale Acquistinretepa.it è pubblicata una [tabella](#) riassuntiva degli obblighi/facoltà per gli acquisti Consip/MEPA

(<https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/strumenti/Convenzioni.html>)

Acquisti tramite CONSIP

- La nota [MIUR prot. n. 2674 del 5/3/2013](#), ribadendo la disciplina introdotta dalla L. 288/2012 ha sollecitato l'attenzione delle Istituzioni Scolastiche sul dovere di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro della CONSIP (art. 1, comma 149, Legge stabilità).

Acquisti tramite CONSIP

Tale obbligo è chiaramente vincolato alla presenza di convenzioni attive per i relativi beni e/o servizi da acquistare. Inoltre, come previsto dall'art. 1, comma 154, della legge 288/2012, è ammessa deroga al ricorso alle convenzioni CONSIP qualora i prezzi ivi applicati siano superiori a quelli presenti sul libero mercato ed “a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. Infatti, sono sollevate da nullità – e da responsabilità disciplinare e amministrativa – le stipule al di fuori dalle convenzioni quadro CONSIP, laddove il contratto venga stipulato ad un prezzo più vantaggioso rispetto a quello presente su CONSIP stessa.

Acquisti tramite CONSIP

E' necessario, quindi, che le Istituzioni Scolastiche, prima di effettuare ogni tipo di acquisto, verifichino la presenza di convenzioni attive. Qualora per i beni o servizi da acquistare non siano presenti convenzioni o, se presenti, non si traducano in risparmio, per quantità e prezzo, detti approvvigionamenti possono essere legittimamente effettuati secondo la norme nazionali.

In tal caso sarà indispensabile allegare al contratto stipulato una dichiarazione, ex art. 26, comma 3, della L. 488/1999, che evidenzi che il prodotto comperato non era presente, al momento dell'acquisto, nelle convenzioni attive o, se presente, non conveniente nel rapporto qualità e prezzo.

Acquisti tramite CONSIP

- La nota MIUR 2674/2013 chiarisce, inoltre, che le Istituzioni Scolastiche, per l'acquisto di beni e servizi non presenti in apposite convenzioni CONSIP o per motivi di urgenza, possono procedere agli approvvigionamenti in maniera tradizionale, stipulando, tuttavia, contratti sottoposti a condizione risolutiva in caso di sopraggiunta disponibilità della relativa convenzione.

Acquisti tramite CONSIP

- **D.L. 95/2012, art. 1, c. 13**
- Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto [...] nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. [...] successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche [...].
- Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti...

Acquisti tramite CONSIP

- La nota MIUR richiama infine la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che, all'art. 1, commi 15 e 16, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, reca adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Acquisti tramite CONSIP

- Con [Nota 20 marzo 2013 prot. AOODGAI 3354](#) il Ministero risponde ai numerosi quesiti giunti dopo la pubblicazione della precedente nota Prot. 2674/2013 precisando che resta possibile procedere ad acquisti "extra Consip" nelle seguenti ipotesi:
 1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
 2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;

Acquisti tramite CONSIP

3. laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Acquisti tramite CONSIP

- L'obbligo di ricorso alla CONSIP decade anche se l'oggetto della convenzione non coincide con il fabbisogno della istituzione scolastica (es . quantitativi da acquistare inferiori a quelli minimi previsti da CONSIP oppure prodotti che non presentano le caratteristiche necessarie)
- In ogni caso il ricorso ad autonome procedure negoziali deve essere debitamente motivato

MEPA

- Il **Mercato Elettronico della P.A.** (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni **abilitate** possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema.
- Consip definisce con appositi **bandi** le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla **Vetrina del Mercato Elettronico** o navigando sul **catalogo prodotti**, le Amministrazioni possono verificare l'offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze.
- Tale modalità di acquisto, per le sue peculiarità, è più adatta ad acquisti frazionati ed esigenze specifiche.

MEPA

- Come disciplinato dall'art. 1, comma 150, della L. 288/2012 (modificativo dall'art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 2006), resta confermata l'assenza di obbligatorietà, per le Istituzioni Scolastiche, del ricorso al mercato elettronico della PA (MEPA).
- A tal proposito si è ancora in attesa dell'emanazione di apposito decreto del MIUR che definisca le "linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni".
- A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni, mediante l'utilizzo del MEPA, sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento

MEPA

- **La nota MIUR n. 2674 del 5 marzo 2013**, con riferimento al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), comunica che, quanto prima, saranno emanate le linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria attraverso il sistema di e-procurement.

Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione (MEPI)

- *L'Art. 1, comma 6, DL 95/2012 ha previsto che" Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A."*
- Nell'ambito della collaborazione tra MIUR-MEF, Consip ha inserito il progetto MePI: Mercato elettronico della Pubblica Istruzione, un'area dedicata del Mercato Elettronico della PA, connessa al sistema informativo del MIUR, a disposizione delle scuole italiane per facilitare i loro acquisti di soluzioni integrate per la didattica digitale
(https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/servizi/Progetto_Scuole/MePI)

Le procedure di acquisto nel MEPA

(© Consip)

ODA

Ordine
diretto

Si accetta
direttamente una
o più offerte
disponibili sul
catalogo, senza
negoziare le
condizioni

RDO

Richiesta
di offerta

Procedura di
selezione del
contraente;
descrizione del
bene, scelta dei
fornitori da
invitare

Struttura e logica operativa del MEPA



Approccio merceologico:
si parte dal PRODOTTO
-> CARATTERISTICHE
-> PREZZO

II SISTEMA NON GUIDA
L'OPERATORE
NELL'INDIVIDUAZIONE
DELLA PROCEDURA
LEGITTIMA DI SELEZIONE
DEL CONTRAENTE

Presupposto di legittimità dell'ODA


- DIPENDE DAL VALORE DEL CONTRATTO
- PER II.SS. -> art.34 D.l. n.44/2001

Fino a 2.000 euro - o al diverso importo fissato dal Cdl - e comunque fino a € 40000, possibile affidamento diretto da motivarsi adeguatamente nella determina a contrarre

Natura e presupposti della RDO

- DIPENDE DAL VALORE DEL CONTRATTO.
- PER II.SS. -> art.34 D.I. n.44/2001.
- **VALORE SUPERIORE A € 2000 - o alla diversa soglia eventualmente fissata dal C.d.I – e comunque superiore a € 40000 e fino a € 150.000 (lavori) o € 135.000 (beni e servizi)**
- Possibile procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori opportunamente individuati (*non più condivisibile il limite di tre operatori ex D.I. 44/01*)
- **Da 150.000 a 1.000.000 (lavori)**
- Possibile procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori opportunamente individuati
- Obbligo di successiva pubblicazione dell'elenco degli invitati

Svolgimento della gara: si effettuano on line i seguenti passaggi



Possibili criticità

- La procedura RDO **segue lo schema del Codice degli Appalti**, traducendo a livello informatico le diverse fasi dell'evidenza pubblica
- Il MEPA non prende in considerazione le peculiarità proprie della procedura ordinaria prevista dall'art.34 del D.I. n.44/2001. Infatti:
 - distingue nettamente la fase dell'aggiudicazione (prodromica) da quella della conclusione del contratto (successiva e autonoma);
 - articola la fase dell'aggiudicazione in provvisoria e definitiva;
 - non affronta espressamente la questione dei controlli sui requisiti soggettivi;
 - non esime la P.A. dall'obbligo motivazionale e regolamentare.

Conclusione del contratto nel MEPA. Cosa dice la norma:

Art 328 DPR 207/2010

Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva e nel caso siano stati consultati più fornitori a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura.

Conclusione del contratto nel MEPA. Cosa dicono le istruzioni operative:

In caso di procedura RDO:

- Una volta “approvata” l’aggiudicazione definitiva, il sistema genera il modello di contratto telematico che il P.O. dovrà sottoscrivere con la firma digitale (stipula).
- L’invio telematico alla ditta del contratto così sottoscritto è il momento di conclusione del contratto.
- Non è preso in considerazione lo scambio di offerta e accettazione -> la comunicazione dell’aggiudicazione non costituisce il contratto (secondo il sistema).

La clausola *stand still* ?

Art. 32 nuovo Codice (già art. 11 D.Lgs 163/2006).

Il termine dilatorio di 35 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva (cd. *stand still*) **NON** si applica, tra l'altro, nei casi di:

- appalto basato su un accordo quadro;
- appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- **acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione;**
- **nel caso di affidamenti effettuati sottosoglia ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).**

I controlli sui requisiti restano doverosi

- 1) Sono a carico della stazione appaltante.**
- 2) L'art. 32 del nuovo codice prevede che i controlli siano effettuati dopo l'aggiudicazione e prima della stipula.**
- 3) Utilizzando il MEPA può essere operativamente più semplice effettuare i controlli tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva.**

Esito negativo dei controlli

- **Travolge l'aggiudicazione (ex art. 75 D.P.R. n 445/2000: “decadenza dal beneficio” ottenuto con le dichiarazioni sostitutive), comportando altresì la nullità (?) del contratto concluso**
- **La determinazione deve essere motivata e va comunicata alla ditta interessata**

Mercato elettronico: quali vantaggi?

- 1) Trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto.**
- 2) Ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale.**
- 3) Semplificazione della fase di prequalifica (con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti in sede di abilitazione del fornitore).**
- 4) Semplificazione della gara (“pubblicità” informatica delle “sedute”)**
- 5) Semplificazione della fase di conclusione del contratto: conclusione del contratto in base allo “scambio di corrispondenza” (sottrazione all'obbligo di *stand still*).**

Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni indicate al successivo articolo 3, alla trasmissione delle informazioni all'Autorità e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei Conti. (Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013)

Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Le informazioni (da predisporre in formato tabella) oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte dei soggetti indicati sono le seguenti:

- **CIG**
- **Struttura proponente** (Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente)
- **Oggetto del bando** (oggetto del lotto identificato dal CIG)
- **Procedura di scelta del contraente**
- **Elenco degli operatori invitati a presentare offerte** (Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti)

Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

- **Aggiudicatario** (Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti)
- **Importo di aggiudicazione** (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA)
- **Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura** (Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di ultimazione lavori, servizi o forniture)
- **Importo delle somme liquidate** (Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA)

Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

- Gli obblighi di trasmissione all'Autorità delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici.
- Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate

Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

i soggetti interessati sono tenuti a:

- trasmettere all'Autorità, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni in formato digitale standard aperto;
- pubblicare sul proprio sito web le informazioni secondo la struttura definita dall'Autorità e condivisa con CiVIT.

Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Sul sito ANAC

(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/DichAdempLegge_190_2012) è presente il modulo per la dichiarazione di adempimento agli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27 maggio 2013

OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 163/06 - L.R. 38/07)

Le verifiche vengono svolte dall'Osservatorio:

- Attraverso l'elenco di C.I.G. (Codice Identificativo Gara) che risultano essere stati richiesti tramite la procedure SIMOG dell'Autorità.
- Le Stazioni Appaltanti devono implementare la Banca Dati (di cui alla procedura SITAT-SA - <http://www.regione.toscana.it/-/pubblicazione-atti-e-trasmissione-dati>) dell'anagrafica della gara nonché di tutte le comunicazioni obbligatorie successive

OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 163/06 - L.R. 38/07)

Le stazioni appaltanti sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a *40.000 euro***:

- a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario;
- b) limitatamente ai settori ordinari*, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

* I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica

OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 163/06 - L.R. 38/07)

- Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.
- Per i contratti relativi agli *accordi quadro e fattispecie consimili* di importo superiore a 40.000 euro, devono essere comunicati i dati relativamente alla fase di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto

OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 163/06 - L.R. 38/07)

- Per le gare dei settori ordinari di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, è necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.
- Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri

Attuazione dell'art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotta dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012

- **AVCpass è una sezione dell'area riservata AVCP** dedicata alle Stazioni Appaltanti che consente, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici, come sancito dall'art. 2 della Delibera AVCpass del 27/12/2012.